



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
( *Provincia di Bologna* )

*Regolamento del servizio emergenze abitative*



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09.02.2011, immediatamente eseguibile

## **REGOLAMENTO**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il servizio Emergenze abitative ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo a nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare ed urgente bisogno sociale. Si pone pertanto quale strumento di intervento che il servizio sociale può attivare all'interno della rete integrata dei servizi a carattere assistenziale nel comune di Castel San Pietro Terme.

### **ART.2**

#### **SOGGETTI DESTINATARI**

1. Il servizio Emergenze abitative è rivolto ai residenti di Castel San Pietro Terme che presentano la necessità di urgente sistemazione abitativa, nella temporanea impossibilità di reperire un alloggio in maniera autonoma.

2. Destinatari del servizio di Emergenze abitative sono a titolo esemplificativo e non esaustivo nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- residenza a Castel San Pietro Terme da almeno 2 anni;
- grave difficoltà economiche con perdita di alloggio o nell'imminenza della perdita di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- alloggio in temporanea inabitabilità per casi eccezionali (terremoto, frane, incendi ecc...) anche se proprietari;
- insanabile conflittualità interna dalla quale possono derivare gravi conseguenze e ripercussioni, con speciale riguardo ai componenti "deboli" del nucleo;
- ambiente familiare compromesso da episodi di maltrattamenti e violenze.

### **ART. 3**

#### **ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Il Servizio Sociale Territoriale dell'ASP raccoglie le segnalazioni di emergenza dei nuclei che possono accedere al servizio.

2. L'ammissione al servizio Emergenze abitative sarà disposta con provvedimento dell'ente gestore degli alloggi su proposta del Servizio Sociale competente, corredata da relazione nella quale è prevista, fra l'altro, la motivazione del bisogno di emergenza e priorità, nonché un progetto sociale condiviso dal nucleo interessato per il raggiungimento dell'autonomia dello stesso o finalizzato alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa. Infatti, poiché il servizio è mirato a far fronte a situazioni di emergenza, il piano di intervento concordato prevede l'uscita dal servizio stesso.

3. In caso di alloggi non temporaneamente disponibili, il Servizio sociale individua di volta in volta le priorità tra i casi segnalati, tenendo conto della necessità e dell'urgenza e dopo aver verificato che il nucleo si trovi nell'assoluta indisponibilità di altri alloggi e risorse anche personali, l'assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione ed opportunità.

Nella valutazione delle priorità di accesso, viene valutata anche la condizione economica dei nuclei da certificare mediante il valore dell'Attestazione ISEE.

#### **ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'assegnazione di ogni alloggio ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta, a seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dal servizio sociale di competenza secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.

2. Durante il periodo di permanenza, gli utenti del servizio di emergenza abitativa sono tenuti a corrispondere una quota mensile di contribuzione rapportata all'effettiva capacità economica del nucleo, nonché tutti gli oneri accessori, fra cui le utenze. La determinazione di tale quota mensile di contribuzione, in analogia a quanto stabilito per gli alloggi ERP, avviene in applicazione della normativa prevista dalla Legge Regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La gestione dell'alloggio e la modalità di utilizzo dell'immobile assegnato in emergenza abitativa è regolato dalla concessione amministrativa firmata contestualmente dal nucleo assegnatario e dall'ente gestore del servizio di emergenza abitativa.

#### **ART. 5 USCITA DAL SERVIZIO**

1. Entro il termine del periodo di concessione dell'alloggio di emergenza abitativa, l'utente deve attivarsi per l'uscita dello stesso; in caso contrario l'ente attiva tutte le procedure in essere in base alla normativa vigente al fine di lasciare libero l'alloggio per altri nuclei bisognosi.

2. Il nucleo familiare utente del servizio non sarà riammesso al servizio di emergenza abitativa se non trascorso almeno 1 anno dall'uscita dell'alloggio.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**AREA DIREZIONE GENERALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE ABITATIVE.  
APPROVAZIONE**

**Espressione pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.**

**REGOLARITA' TECNICA**

( X ) Parere favorevole. Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

( ) Parere \_\_\_\_\_

Lì, 05/02/2011

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Antonio Caravita)

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
F.to Francesco Dall'Olio

Il Segretario Generale  
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 23/02/2011.

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 23/02/2011

Il Resp. Affari Istituzionali  
F.to Claudia Chiusoli

\_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_.

Il Funzionario  
F.to

\_\_\_\_\_